



REPUBBLICA ITALIANA

216/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Natale LONGO	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **60197** del registro di segreteria, promosso da

- **ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**, (c.f. 80078750587), con sede in Roma alla via **Ciro il Grande** n. 21, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati **Sergio Preden** (c.f. PRDSRG72L16H501O; pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), **Antonella Patteri** (c.f. PTTNNL60E49D665K; pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), **Giuseppina Giannico** (c.f. GNNGPP70B67D883T; pec:

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Sebastiano Caruso (c.f. CRSSST60L27E463R; pec: avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (c.f. CRCLSI68C66F839U; pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale in calce all'atto di appello, e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto;

- *appellante* -

nei confronti di

- *OMISSIS*, nato a *Omissis* il *omissis* (c.f. *OMISSIS*), rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Martano, del Foro di Lecce (c.f. MRTSNT72P60F842M, pec: martano.simonetta@ordavvle.legalmail.it) con studio in Nardò (LE), alla via Pila Nuova, n. 44, giusta mandato in calce alla memoria di costituzione, entrambi elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Emanuele Gianturco n. 5, presso lo studio dell'Avv. Paola Peccarisi (Studio Tavassi);

- *appellato* -

per la riforma

della sentenza n. 438/2022 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia - depositata in data 14 giugno 2022.

VISTO l'atto di appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 19 settembre 2024, con l'assistenza del segretario di udienza Dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la relatrice Consigliere

Beatrice Meniconi, l'Avv. Lidia Carcavallo per l'Inps e l'Avv. Giuseppe Pecorilla su delega dell'Avv. Simonetta Martano per l'appellato;

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 438/2022, depositata in data 14 giugno 2022, la Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia ha parzialmente accolto il ricorso presentato *Omissis* (ex Assistente Capo della PS) per l'accertamento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria, riconoscendogli il diritto a percepire:

- la pensione privilegiata di VIII categoria Tab. A, a vita, con decorrenza dal giorno successivo alla data del congedo (10.05.2012), per le sole patologie "*Spondilodiscoartrosi cervico-lombare con polidiscopatia ad interessamento radicolare ed impegno funzionale*", e "*Esiti di meniscectomia mediale e ricostruzione LCA ginocchio sinistro*", e ciò in conformità all'esito della CTU affidata al Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa, ritenuta ben motivata e immune da vizi, che ha ritenuto sussistente la dipendenza da causa di servizio solo in relazione alle due patologie anzidette, e non anche rispetto ad altre due patologie da cui il ricorrente sosteneva di essere afflitto per causa di servizio (ernia e glaucoma).

Il giudice di prime cure ha, in particolare, rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Inps con riferimento ai ratei arretrati, in applicazione dell'art. 143 del D.P.R. n. 1092 del 1973, ritenendo che la comunicazione del provvedimento di diniego del trattamento pensionistico -trasMESSO dall'Inps all'interessato solo in data 30.04.2019-

avesse impedito ogni prescrizione, in considerazione della tempestiva messa in mora, coincidente con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure.

2. Avverso la citata sentenza l'Inps ha interposto appello, affidato al seguente motivo di censura:

1) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del R.D.L. n. 295/39, così come successivamente sostituito dall'art. 2 della L. n. 428/1985, oltre che dell'art. 2935, 2948 n. 4 del c.c. nonché dell'art. 112 c.p.c. per quanto attiene la prescrizione quinquennale in materia pensionistica- Vizio di motivazione".

Ad avviso dell'appellante il giudice di prime cure avrebbe errato nella applicazione della normativa di cui all'art. 2 del R.D.L. n. 295/1939 e s.m.i., contenente una disciplina speciale relativa alla prescrizione dei ratei pensionistici arretrati, di carattere quinquennale, applicabile anche ai ratei di pensione non ancora ammessi a pagamento.

In dettaglio, secondo l'Inps, il ricorrente, sin dall'epoca del pensionamento, risalente al maggio 2012, avrebbe potuto e dovuto attivarsi al fine di ottenere la prestazione rivendicata con il giudizio (trovando il diritto al trattamento pensionistico fonte direttamente nella legge), solo così scongiurando gli effetti estintivi della prescrizione sui singoli ratei che nel tempo venivano a maturare, non potendo esplicitare alcun valore la determina di rigetto della pensione, comunicatagli nel 2019, come affermato invece dal primo giudice.

Ad avviso dell'Inps, ove si volesse comunque tenere fermo il valore della comunicazione della predetta determina al ricorrente nell'anno 2019, non sarebbe ad ogni modo condivisibile la decisione del giudice territoriale, che avrebbe dovuto dichiarare estinti almeno i ratei anteriori di cinque anni dalla anzidetta data (ovvero quelli compresi tra il 2012 e il 2014).

Ha concluso per l'accoglimento del gravame.

3. Con memoria difensiva, depositata in data 14 settembre 2022, l'Innocente ha contestato l'interpretazione in materia di prescrizione fornita dall'Inps e, dopo aver ricostruito i fatti di causa, ha giustificato la correttezza della decisione del primo giudice alla luce della giurisprudenza di questa Corte, anche delle Sezioni Riunite, evidenziando che nel procedimento di riconoscimento della causa di servizio e quindi della pensione privilegiata rivestono un ruolo determinante ai fini della concessione o meno del trattamento pensionistico gli accertamenti da parte delle Commissioni Mediche Ospedaliere, risalenti, nel caso in esame, comunque pur sempre all'anno 2019.

Ha dunque concluso per il rigetto dell'appello, con il favore delle spese da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

4. Con Ordinanza n. 7/2024, depositata il 7 marzo 2024, resa in esito all'udienza del 22 febbraio 2024, il giudizio è stato rinviato all'odierna udienza onerando l'appellante Inps della notifica del DFU a controparte, adempimento che risulta eseguito nei termini stabiliti.

5. All'odierna udienza i difensori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

6. L'appellante Inps lamenta l'ingiustizia della decisione di prime cure nella parte in cui, a fronte dell'avvenuto riconoscimento in favore del ricorrente del diritto a percepire la pensione privilegiata ordinaria dall'epoca di cessazione dal servizio risalente al maggio 2012, ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici sollevata dall'Inps nel giudizio di primo grado.

Il Collegio ritiene che l'appello non sia fondato e che pertanto debba essere rigettato.

Occorre rilevare, in punto di fatto, che *Omissis* in data 21.2.2012 ha presentato la domanda di pensione privilegiata ordinaria, cessando dal servizio il successivo 9.5.2012.

L'Inps solo in data 30.4.2019 ha provveduto a comunicargli la determina di rigetto del detto trattamento pensionistico, avverso la quale l'Innocente ha presentato ricorso dinanzi al giudice di primo grado, notificandolo nel corso dell'anno 2020.

All'esito della causa, il giudice territoriale ha riconosciuto il diritto dell'Innocente a percepire la pensione privilegiata per due delle patologie da quest'ultimo lamentate, a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio (10.5.2012), senza alcuna falcidia dei ratei

pensionistici nel frattempo maturati, ritenendo che la prescrizione quinquennale di essi potesse decorrere solo dal giorno della avvenuta conoscenza del provvedimento negativo dell'Inps (risalente al 30.4.2019), e considerando tempestiva la notifica del ricorso introduttivo del giudizio in data 6.10.2020 (quale atto di costituzione in mora).

In dettaglio il giudice di primo grado è giunto a tale conclusione in applicazione del combinato disposto del quinto comma dell'art. 143 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e dell'art. 2 della legge n. 295/1939 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 428/1985, così ricostruendo detta normativa: *“il termine di prescrizione previsto dal primo comma dell'art. 2 del suddetto regio decreto legge [n. 295 del 1939, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge n. 428 del 1985] non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione o dell'assegno rinnovabile sia portato a conoscenza dell'interessato”*.

In considerazione di detta normativa il giudice territoriale ha concluso che *“Poiché l'Amministrazione previdenziale solo con la richiamata determina di rigetto n. Le0120199907642 trasmessa al ricorrente con nota prot. del 30.4.2019 ha negato al ricorrente l'invocato trattamento pensionistico, è evidente che nessun effetto estintivo può dirsi maturato”*.

Ad avviso dell'Inps appellante il giudice territoriale avrebbe dovuto disporre la prescrizione dei ratei ultraquinquennali arretrati, dovendosi applicare alla fattispecie la disciplina speciale relativa alla prescrizione in cinque anni dei ratei pensionistici arretrati, sia liquidi che non ancora

liquidi ed esigibili, in quanto il diritto al trattamento pensionistico troverebbe fonte direttamente nella legge, con la conseguenza che il credito pensionistico sarebbe liquido anche prima dell'emanazione (e comunicazione all'interessato) del provvedimento che dispone sulla pensione, potendo l'interessato agire in giudizio per il riconoscimento del diritto a pensione indipendentemente dall'emissione di un provvedimento che riconosca e liquidi la stessa.

Sarebbe in altri termini applicabile l'art. 2 del r.d.l. n. 295/1939, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge n. 428/1985, riportato dall'Inps come segue: "Le rate di stipendio o di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel d.l.lgt. 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.

Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Le indennità una volta tanto che tengono luogo di pensione e le indennità di licenziamento si prescrivono con il decorso di 10 anni.

La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata o assegno sorga direttamente da disposizioni di legge o di regolamento, anche se l'amministrazione debba provvedere d'ufficio alla liquidazione e al pagamento. Nel caso invece che il diritto sorga in seguito e per l'effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione e simili, o comunque, dopo

una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell'interessato".

Questo Collegio osserva che la giurisprudenza di questa Sezione, in un recente caso analogo, ha già avuto modo di chiarire il quadro normativo che disciplina la fattispecie, precisando che "La regolamentazione della materia è contenuta nell'art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, come sostituito dall'art. 2, della legge in data 7 agosto 1985, n. 428, per il quale *"Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel d. lgt. 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.*

Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere...".

Peraltro, anche l'art. 143, comma 5, del D.P.R. n.1092/1973 continua a prevedere che *"il termine di prescrizione...non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione...sia portato a conoscenza dell'interessato"*.

Dalla citata normativa si desume dunque che il quinquennio della prescrizione decorre dalla data di conoscenza del provvedimento concessivo di pensione, come anche la giurisprudenza di questa Corte ha confermato, precisando che "L'art. 143, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 dispone che il

termine di prescrizione previsto dall'art. 2 del regio decreto legge 19 gennaio 1939 n. 295 non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione o dell'assegno rinnovabile sia portato a conoscenza dell'interessato. La disposizione, non abrogata dalla legge 7 agosto 1985, n. 428, che ha sostituito i primi due commi del ricordato art. 2 - il secondo dei quali prevede che il termine di prescrizione quinquennale si applichi anche alle rate e differenze arretrate e decorra dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere -, rafforza la tutela del pensionato, nella considerazione che la valutazione dell'effettiva sussistenza del diritto e della giusta misura della pensione richiede la verifica di calcoli e di normative complesse, la cui esatta applicazione può essere di agevole accertamento solo se la procedura di liquidazione sia stata formalizzata in un provvedimento (cfr. SS.RR. 23 aprile 1999 n. 10). Ragione per cui, in ipotesi di provvedimento negativo, la salvaguardia del diritto relativo ai singoli ratei di pensione è assicurata dalla sottrazione all'effetto estintivo della prescrizione finché non intervenga il provvedimento di liquidazione (Corte conti, Sez. II App., sent. n. 646/2018).

Ed ancora "Va chiarito che, se il diritto a pensione in quanto tale è imprescrittibile ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, i crediti concernenti i singoli ratei di pensione ed i loro accessori sono invece soggetti a prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2 del r.d.l. n. 295 del 19.01.1939, convertito nella l. n. 739 del 02.06.1939 (richiamato

dall'art. 143 del predetto d.P.R.), sostituito dall'art. 2, quarto comma, della l. n. 428 del 07.08.1985...

L'art. 2, comma 2, del citato r.d.l. n. 295/1939, nel testo introdotto dalla l. n. 428/1985, trova applicazione in quanto successivo rispetto al previgente art. 143, comma 5, d.P.R. n.1092/1973, secondo cui "il termine di prescrizione...non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione...sia portato a conoscenza dell'interessato".

Il diritto a pensione privilegiata deve essere riconosciuto a seguito di provvedimento, con il quale si conclude il procedimento amministrativo che ha avuto inizio con la domanda dell'interessato.

Poiché la prescrizione dei ratei di pensione opera solo quando può essere fatto valere il relativo diritto, si deve ritenere che ciò accada soltanto dal momento in cui venga portato a conoscenza dell'interessato

il provvedimento che conferisce o nega il trattamento di quiescenza (Corte conti Sez. I App. n. 758/2013; Sez. II App., n. 516/2017)." (Corte conti, Sez. I App. sent. n. 25/2024 in data 2.2.2024).

In conclusione, la decisione del giudice di prime cure, per cui, in ultimo, il *dies a quo* della prescrizione quinquennale decorre dalla comunicazione del provvedimento negativo dell'Inps, momento in cui il diritto può essere fatto consapevolmente valere (sulla base dei calcoli e delle circostanze riportate nel provvedimento) deve essere confermata, non essendosi verificata alcuna prescrizione dei ratei pensionistici, stante la

tempestiva notifica dell'atto di costituzione in mora (ovvero del ricorso introduttivo del giudizio).

Ne consegue il rigetto dell'appello dell'Inps - anche nella parte subordinata (relativa alla prescrizione dei ratei compresi tra il 2012 e il 2014)- stante la decisione del giudice di prime cure, che, pur con formula un po' involuta, all'inizio della trattazione della questione della prescrizione ha rigettato la relativa eccezione, stabilendo, in ultimo, che alcuna prescrizione si è maturata nel caso di specie, come comprovato anche dall'assenza di contrasto tra motivazione e dispositivo.

7. Conclusivamente, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, l'appello non può essere accolto e deve essere rigettato, con conferma della sentenza gravata.

Le spese di difesa, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante, ai sensi dell'articolo 31 del Codice di giustizia contabile.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,

- rigetta l'appello proposto dall'**INPS** ed iscritto al n. **60197** del registro di segreteria, confermando la sentenza gravata;

- condanna l'appellante al pagamento delle spese di difesa che si liquidano nella misura di euro 1.500,00, oltre accessori come per legge, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 19 settembre 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Beatrice MENICONI

IL PRESIDENTE

F.to Enrico TORRI

Depositata in Segreteria il 26/09/2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo BIAGI